



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 4 del Reg. Delibere

del 18-02-2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **00:00** presso , appositamente convocata la Commissione Straordinaria indice la seduta:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Calio Alfonsa	Commissario	Presente
Gambadauro Cosimo	Commissario	Presente
Giusto Isabella	Commissario	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Marcello Iacopino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, a voti unanimi favorevoli, a fare propria la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con il [decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017](#), entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del [D.Lgs. 175/2016](#), il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*;

Richiamato quanto previsto dal c. 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Randazzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per l'anno 2017 già adottato dal Comune di Randazzo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per il 2022 già adottato dal Comune di Randazzo con deliberazione Consiglio Comunale n. 03 dell'11/01/2024;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da mantenere e/o dismettere con dismissione delle quote di partecipazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Vista la delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri di G.M. n. 115 del 13/12/2024 recante all'oggetto "Aggiornamento del Gruppo amministrazione Pubblica (GAP) e definizione del Consolidamento (GBC) del Comune di Randazzo";

Ritenuto di dovere provvedere alla ricognizione delle società partecipate relative all'anno 2023, proponendo quanto di seguito:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	mantenere	Partecipazione diretta
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE	04377250875	0,73	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,190	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	04477030870	1,80	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	04201250877	0,73	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

Richiamate le note con le quali sono state richiesti i dati contabili da comunicare sul Portale del Ministero del Tesoro dopo la ricognizione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'Atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della presente Delibera Consiliare, il Comune di Randazzo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

Viste le linee guida del MEF;

Dare atto che non ricorrono i presupposti per la predisposizione del piano di razionalizzazione ex art. 20 c. 2 D.lgs 175/2016;

Dare atto, altresì, che la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta all'Organo di Revisione Economico Finanziario;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto lo Statuto del Comune di Randazzo;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, anche se non materialmente trascritte:

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Randazzo alla data del 31/12/2023, individuandole come da prospetto riportato sotto riportato;

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	mantenere	Partecipazione diretta
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE	04377250875	0,73	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,190	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	04477030870.	1,80	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	04201250877	0,73	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

Di trasmettere la presente a tutte le predette Società partecipate del Comune di Randazzo;

Di trasmettere la presente ai Responsabili competenti per materia per gli adempimenti di competenza;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 e 20 del T.U.S.P.;

Di inviare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la regione Sicilia copia della presente deliberazione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 18-02-2025

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023.

Considerato quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con il [decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017](#), entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del [D.Lgs. 175/2016](#), il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "*11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

Richiamato quanto previsto dal c. 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

Considerato che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Randazzo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico, del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per l'anno 2017 già adottato dal Comune di Randazzo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/05/2018;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate per il 2022 già adottato dal Comune di Randazzo con deliberazione Consiglio Comunale n. 03 dell'11/01/2024;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da mantenere e/o dismettere con dismissione delle quote di partecipazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Vista la delibera della Commissione straordinaria adottata con i poteri di G.M. n. 115 del 13/12/2024 recante all'oggetto "Aggiornamento del Gruppo amministrazione Pubblica (GAP) e definizione del Consolidamento (GBC) del Comune di Randazzo";

Ritenuto di dovere provvedere alla ricognizione delle società partecipate relative all'anno 2023, proponendo quanto di seguito:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta
GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	mantenere	Partecipazione diretta
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE	04377250875	0,73	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta

JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,190	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	04477030870	1,80	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	04201250877	0,73	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

Richiamate le note con le quali sono state richiesti i dati contabili da comunicare sul Portale del Ministero del Tesoro dopo la ricognizione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Randazzo;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'Atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate, entro un anno dall'approvazione della presente Delibera Consiliare, il Comune di Randazzo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civ.;

Viste le linee guida del MEF;

Dare atto che non ricorrono i presupposti per la predisposizione del piano di razionalizzazione ex art. 20 c. 2 D.lgs 175/2016;

Dare atto, altresì, che la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta all'Organo di Revisione Economico Finanziario;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto lo Statuto del Comune di Randazzo;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, anche se non materialmente trascritte:

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Randazzo alla data del 31/12/2023, individuandole come da prospetto riportato sotto riportato;

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CATANIA PROVINCIA NORD	05033290874	4,8	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	04748650878	4,17	mantenere	Partecipazione diretta
DISTRETTO TAORMINA ETNA SOCIETA' CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE	04377250875	0,73	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	04026120875	8,190	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL IN LIQUIDAZIONE	04477030870.	1,80	Misura di razionalizzazione adottata, essendo l'Organismo in liquidazione	Partecipazione diretta
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	04201250877	0,73	Partecipazione obbligatoria	Partecipazione diretta

Di trasmettere la presente a tutte le predette Società partecipate del Comune di Randazzo;
 Di trasmettere la presente ai Responsabili competenti per materia per gli adempimenti di competenza;
 Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 e 20 del T.U.S.P.;
 Di inviare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la regione Sicilia copia della presente deliberazione;
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stefania Agata Piemonte

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stefania Agata Piemonte

Delibera della Commissione Straordinaria con la funzione di Consiglio Comunale

N. 4/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Alfonsa Calio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marcello Iacopino

PARERE: Favorevole in ordine alla **PARERE TECNICO**

Data: 18-02-2025

Il Responsabile del servizio

Piemonte Stefania Agata

PARERE: Favorevole in ordine alla **PARERE CONTABILE**

Data: 18-02-2025

Il Responsabile del servizio

Piemonte Stefania Agata



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 4 del Reg. Delibere

del 18-02-2025

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023.**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 07-03-2025.

Li, 20-02-2025.

L'SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)